



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA**

Prot. 343/2022

**Contratto**

**per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva armata per gli Uffici Giudiziari di Biella (Palazzo di Giustizia: Tribunale Ordinario e Procura della Repubblica e Giudice di Pace), CIG 89776184BD**

**Tra**

**La Procura della Repubblica di Biella**, codice fiscale 81068630029, di seguito denominata più brevemente “Amministrazione”, nella persona della Dr.ssa Teresa-Angela CAMELIO, Procuratore della Repubblica, delegato dal Direttore Generale Massimo Orlando

e

la **MEK-POL S.R.L.**, di seguito denominata “Società”, con sede legale in Biella, via Candelo n. 43 – CAP 13900, codice fiscale e p. I.v.a. 00241700020, di seguito indicata “Società”, nella persona di Giuseppa La Vecchia, nato a Barletta, il 10 ottobre 1947, domiciliato per la carica presso la sede della Società, che sottoscrive il presente atto in qualità di Legale Rappresentante.

**Premesso che**

Il Ministero della Giustizia con determina ministeriale M.dg-DOG U175729/2021 DEL 27/8/2021, che si intende integralmente richiamata ed allegata al presente atto, ha autorizzato l'acquisizione del servizio di vigilanza armata degli Uffici Giudiziari di Biella, mediante la stipula di un contratto con la MEK-POL S.R.L. con sede a Biella, via Candelo, n. 43 (P. IVA 00241700020) per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, attraverso la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto del contratto**

La Società si obbliga a fornire all'Amministrazione il servizio di vigilanza armata per gli Uffici Giudiziari di Biella:

- 1) Palazzo di giustizia – via Marconi, n. 28;
  - a) Tribunale Ordinario;
  - b) Procura della Repubblica,
- 2) Giudice di Pace – via Italia, n. 27/b.

#### **Art. 2 – Norme regolatrici del contratto**

La fornitura del servizio, come meglio specificato nel successivo art. 7 del presente contratto, dovrà essere eseguita dalla Società secondo le modalità e le condizioni previste.

- a) Dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società;
- b) Dalle norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
- c) Dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dalle successive disposizioni che in futuro dovessero essere emanate in materia,
- d) Dal vigente codice civile.

#### **Art. 3 – Obbligatorietà, decorrenza e durata**

L'amministrazione e la Società riconoscono che il presente contratto è vincolante dalla data del 1° gennaio 2022, con scadenza 31 dicembre 2024.

Attesa l'urgenza, stante il ritardo del rilascio di talune certificazioni da parte degli organismi deputati, si dà atto che con verbale redatto in data 29 dicembre 2021, si è proceduto all'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, al fine di garantire la continuità del servizio.

#### **Art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo complessivamente dovuto dall'Amministrazione, autorizzato dal Ministero della Giustizia per la fornitura dei servizi di cui al precedente Art. 1, risulta essere pari ad € **449.438,00 oltre IVA al 22% oltre oneri interferenziali**. Fermo quanto disposto dall'art. 30 c. 5 bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in base al quale *“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”*.

#### **Art. 5 – Modalità di pagamento**

Il pagamento dovuto dall'Amministrazione per la fornitura oggetto del presente contratto, sarà corrisposto entro 60 giorni solari dal ricevimento delle relative fatture mensili intestate alla Procura della Repubblica di Biella, C.F. 81068630029 da trasmettere obbligatoriamente in formato elettronico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e deve prevedere, quanto all'esigibilità dell'IVA, la scissione dei pagamenti (carattere "S"), utilizzando il codice IPA: **11BGMG**, previa liquidazione della Conferenza Permanente presso il Tribunale di Biella, a seguito di esito positivo dei controlli sulla regolarità dei servizi svolti, che saranno effettuati dal Dirigente amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. B del D.P.R. 133 del 18 agosto 2015.

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 136/2010, l'Amministrazione si avvarrà, per i pagamenti, del conto corrente bancario intestato a **MEK POL S.R.L., IBAN: IT92Q0306922300100000101076**.

La società ha comunicato che il soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato è:  
LA VECCHIA Giuseppe – C.F. LVC GPP 47R10 A669S.

#### **Art. 6 – Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società, a norma dell'art 3 punto 8 della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 187 del 12 novembre 2010, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. A tal fine il codice identificativo di gara (C.I.G.) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto è il seguente: **89776184BD**.

#### **Art. 7 – Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio di vigilanza armata oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito con le modalità del piantonamento fisso mediante guardie particolari giurate armate, in possesso del decreto del Prefetto di nomina a Guardia Giurata e dovrà espletarsi nelle sedi indicata all'art. 1.

L'espletamento del suddetto servizio dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nell'art. 26 – Modalità di svolgimento del servizio, lett.a) e b) del Capitolato speciale d'appalto prot.971/2022 (da intendersi integralmente richiamato) ed in particolare:

- I. Apertura e chiusura degli Uffici Giudiziari di cui all'art. 1 e con l'articolazione oraria e settimanale meglio specificata nella tabella sottoindicata;
- II. Garanzia della sicurezza dei luoghi e controllo di tutte le persone con pacchi/valigie/borsoni al seguito che accedono ai locali degli uffici giudiziari indicati all'art.1;
- III. Controllo del flusso delle persone in entrata e in uscita, mediante utilizzo delle apparecchiature già installate (ivi compreso la validità della certificazione verde COVID 19 – cd Green Pass);

- IV. Controllo dell'eventuale introduzione di materiale, oggetto o quant'altro possa apparire sospetto;
- V. Nel caso di eventi critici, potenzialmente lesivi della sicurezza delle persone e degli immobili all'interno o nelle vicinanze degli Uffici Giudiziari, immediata richiesta, da parte delle GPG, dell'intervento delle forze dell'ordine chiamando il numero di pubblica utilità 112;
- VI. Annotazione su apposito registro di tutte le anomalie tecniche degli impianti da comunicare immediatamente al responsabile della Sala controllo, affinché provveda all'attività di ripristino.

Il servizio di sorveglianza dovrà essere assicurato nel seguente modo:

\* servizio con presenza di guardie particolari giurate armate:

<b>Uffici Giudiziari Biella</b>	<b>Orario servizio di vigilanza armata</b>	<b>Numero addetti della vigilanza</b>	<b>Ore giornaliere servizio di vigilanza</b>
<b>Tribunale e Procura della Repubblica - Via Marconi n. 28 - LUN-VEN</b>	<b>07:00-18:30</b>	<b>1</b>	<b>11,30</b>
	<b>08:30-13:00</b>	<b>1</b>	<b>4,30</b>
<b>Tribunale e Procura di Biella Via Marconi n. 28 SAB</b>	<b>07:00-14.00</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>Giudice di Pace - via Italia, 27/b LUN-MER-VEN</b>	<b>07:30-16:00</b>	<b>1</b>	<b>8,30</b>
<b>Giudice di Pace - via Italia, 27/b MAR-GIO</b>	<b>07:30-18:00</b>	<b>1</b>	<b>10,30</b>

Il Presidente del Tribunale e/o il Procuratore della Repubblica, come previsto dall'art.3 del

capitolato speciale d'appalto, hanno la facoltà, nel corso del contratto di modificare i giorni e gli orari di svolgimento del servizio (**fermo restando il numero massimo di ore settimanali**), mediante comunicazione preventiva scritta all'impresa aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione stessa.

A richiesta del Presidente del Tribunale e/o Procuratore della Repubblica, formulata al Responsabile del servizio, di volta in volta il servizio potrà protrarsi oltre gli orari sopra previsti, così come in occasione di consultazioni elettorali.

Tale servizio aggiuntivo dovrà essere effettuato tenendo presente che l'aggiudicatario ha l'obbligo di porre a disposizione i mezzi e le attrezzature idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali e che la finalità del servizio è quella di prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale che possano mettere in pericolo la sicurezza di persone o cose.

Le ore di servizio svolte in più potranno essere recuperate diminuendo di una unità il servizio da svolgere nei periodi e nelle giornate di minore afflusso di utenza all'interno degli Uffici Giudiziari oggetto del presente appalto, da concordare con il Presidente del Tribunale e/o Procuratore della Repubblica. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Amministrazione per i maggiori oneri sostenuti dall'aggiudicatario.

Comunque sia svolto il servizio, in loco o in remoto, in caso di rilevazione di una intrusione, la Società è obbligata ad avvisare immediatamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza e il Procuratore della repubblica (stazione appaltante).

Per ogni singolo intervento, la Società ha l'obbligo di redigere un rapporto, a cura del Responsabile del Servizio, nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate data, ora e sede dell'intervento, una sintetica e sommaria descrizione di eventuali anomalie rilevate, il tipo di intervento eseguito per ripristinare il corretto funzionamento delle apparecchiature, nonché le generalità del personale che ha effettuato l'intervento.

Detto rapporto dovrà essere trasmesso tempestivamente:

- Al Procuratore della Repubblica di Biella;
- Al Presidente del Tribunale di Biella;
- Al Procuratore Generale di Torino.

#### **Art. 8 - Requisiti del personale addetto**

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto a mezzo di Guardie Particolari Giurate, in possesso

dell'apposito decreto di nomina ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) in corso di validità.

Le GPG dovranno essere, preventivamente addestrate, ai compiti che vengono loro affidati, in particolare:

- a) Dovranno avere preparazione tecnica e professionale necessaria e certificata. Tale preparazione dovrà consistere nella perfetta conoscenza delle apparecchiature, degli allarmi che ne scaturiscono, al fine di essere in grado di gestirle;
- b) Dovranno conoscere i Piani di emergenza delle varie sedi, le procedure da applicare a seguito degli allarmi emessi da dette apparecchiature, sapendo distinguere i falsi allarmi indotti da depistaggi e da allarmi di emergenza;
- c) Dovranno conoscere la gestione delle comunicazioni e le procedure che ne conseguono.

Le GPG dovranno prestare servizio in divisa e dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia. La divisa dovrà essere solo ed esclusivamente quella autorizzata dalla Prefettura. Non potrà essere utilizzato per l'espletamento del servizio il personale non in possesso dei requisiti previsti.

Gli stessi saranno tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio ed in genere alla riservatezza sui fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio.

Deve essere previsto, nella predisposizione dei turni di lavoro, la presenza di GPG, quali *Addetti alle emergenze primo soccorso ed antincendio*, che dovranno avere la preparazione tecnica e professionale necessaria e certificata.

Nelle sedi a rischio di incendio elevato, dovrà essere previsto un numero adeguato di personale addetto in possesso dell'attestato di *idoneità tecnica degli addetti antincendio*, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, secondo la normativa in vigore.

La Società dovrà:

\* provvedere alla immediata sostituzione del lavoratore che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di non suo gradimento o che, nell'espletamento del servizio, manifesti imprudenza, imperizia ovvero tenga comportamenti non consoni all'ambiente di lavoro;

\* comunicare ogni eventuale variazione di personale almeno 10 giorni prima dell'arrivo del nuovo addetto.

#### **Art. 9 - Interruzione del servizio**

Qualora nel corso della durata del contratto si verificano scioperi proclamati dalle organizzazioni

sindacali, la Società è tenuta a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione garantendo, per quanto possibile, lo svolgimento dei servizi minimi. L'Amministrazione in tal caso, opererà sul canone mensile le trattenute corrispondenti alle ore di servizio non prestato.

#### **Art. 10 – Cauzione definitiva**

La Società, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha prestato una garanzia fidejussoria definitiva, pari ad € 22.471,40 (10/00), con polizza n.2022/20/2638650, rilasciata da REALE MUTUA, in data 7 Aprile 2022.

Tale importo è stato così quantificato a seguito delle riduzioni previste, ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto l'impresa è in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall'Amministrazione, accertata la completa e regolare esecuzione del contratto.

#### **Art. 11 - DANNI**

La Società dovrà essere congruamente assicurata, ai sensi dell'art. 103, comma 7, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., contro i danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose e dovrà espressamente dichiarare di esonerare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo.

Per quanto concerne le modalità di stipula della polizza assicurativa di responsabilità Civile per i danni suddetti si rimanda all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, laddove si precisa inoltre che il contraente **avrà cura di presentare alla stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.**

La Società sarà ritenuta responsabile di ogni danno o ammanco imputabile a negligenza del proprio personale e avrà pertanto a suo carico la rifusione degli stessi.

#### **Art. 12 - Recesso**

L'Amministrazione ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di 30 giorni, in ogni caso in cui venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di uno o di tutti i servizi compresi nel contratto o nel caso in cui l'Amministrazione intenda organizzare l'espletamento del servizio con sistemi diversi dall'appalto ovvero con

qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna a suo esclusivo e insindacabile giudizio.

In tal caso alla Società spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso ed indennizzo a qualunque titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

### **Art. 13 - Penali**

Nel caso di riscontrate irregolarità, e fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, potranno essere applicati, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti sanzioni:

- a) per mancata esecuzione del servizio: € 100,00 = per ogni giorno;
- b) per espletamento di servizio non conforme: € 50,00 = per ogni giorno.

Le sanzioni di cui alla lettera a) si applicano:

- 1) per ogni mancata rilevazione di eventi critici o per manifesta inefficienza del servizio svolto;
- 2) per ogni mancata copertura del turno lavorativo o abbandono del posto di lavoro; 3) per il mancato espletamento delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.

Le sanzioni di cui alla lettera b) si applicano:

- 1) per ogni ora di mancato servizio di piantonamento. Ritardi inferiori ad un'ora saranno penalizzati in proporzione;
- 2) per ogni mancata segnalazione di eventi critici di cui al precedente art. 7, ovvero qualunque irregolarità nell'esecuzione del servizio non prevista nei punti precedenti.

Le penali saranno applicate, previa adeguata contestazione, e comunicate alla Società con posta elettronica certificata. Il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza da parte dell'Amministrazione. Dopo la terza inadempienza, relativa ad irregolarità alle quali applicare le sanzioni di cui alla lettera a), l'Amministrazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Società e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, comma 2, del codice civile e con l'incameramento del deposito cauzionale definitivo, all'esecuzione della prestazione in danno alla Società, a carico della quale resterà ogni onere aggiuntivo rispetto all'importo convenuto e conseguente all'affidamento della residua prestazione contrattuale, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, e salva ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.



#### **Art. 14 – Clausole risolutive**

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

#### **Art. 15 - Subappalto**

È assolutamente vietato il subappalto, la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, a pena di nullità del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 16 – Obblighi a carico della società**

La Società si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione economica e normativa che potrà essere emanata in materia, nonché dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di categoria.

La Società si occuperà, inoltre, di supportare e collaborare con la Procura della Repubblica di Biella per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza).

#### **Art. 17 – Obbligo di riservatezza**

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esercizio del contratto.

Tali obblighi, estesi a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.

L'inosservanza dei suddetti obblighi è causa di risoluzione del contratto, fermo il diritto dell'Amministrazione e dei terzi danneggiati al risarcimento di tutti gli eventuali danni conseguenti.

### **Art. 18 – Trattamento di dati personali e videosorveglianza**

Il trattamento di dati personali da parte della Società e del personale impiegato nell'espletamento dei servizi relativi al presente contratto è limitato alla misura strettamente necessaria per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Il trattamento dei dati è soggetto all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. .

### **Art. 19 – Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d'appalto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Biella.

### **Art. 20 – Termini e comminatorie**

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora della Società.

### **Art. 21 - Spese**

Sono a carico della Società ogni spesa, imposte e tasse comunque inerenti il presente Contratto.

### **Art. 22 Allegati**

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

1. determina ministeriale M.dg-DOG U175729/2021 del 27/8/2021;
2. il capitolato speciale d'appalto;
3. il verbale di esecuzione anticipata redatto in data 29 dicembre 2021.

Biella,

Per la società Mek-Pol S.R.l  
Giuseppa La Vecchia

Per l'Amministrazione Il Procuratore della Repubblica  
Dr.ssa Teresa-Angela Camelio